

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2005/451/GAI DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

che stabilisce la data di applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 871/2004 relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo ⁽¹⁾ (il «regolamento del Consiglio»), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato la decisione 2005/211/GAI relativa all'introduzione di alcune nuove funzioni del Sistema d'informazione Schengen, anche nel quadro della lotta contro il terrorismo ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3 di detta decisione, alcune delle sue disposizioni prendono effetto alle date ivi previste.
- (3) È opportuno che le disposizioni identiche contenute nel regolamento del Consiglio prendano effetto alle stesse date.
- (4) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio precisa che il regolamento del Consiglio si applica a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie e che il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti.
- (5) Le condizioni preliminari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio sono state adempiute ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 3, 7 e 8 dello stesso.
- (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni del-

l'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo ⁽⁴⁾.

- (7) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dall'Unione europea e dalla Comunità europea con la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla firma a nome dell'Unione europea, e alla firma a nome della Comunità europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo ⁽⁶⁾,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento del Consiglio si applica a decorrere dal 13 giugno 2005.
2. L'articolo 1, paragrafi 7 e 8 del regolamento del Consiglio si applica a decorrere dall'11 settembre 2005.
3. L'articolo 1, paragrafi 1, 3, 7 e 8 del regolamento del Consiglio si applica a decorrere dal 10 dicembre 2005 per l'Islanda e la Norvegia.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁵⁾ Doc. del Consiglio 13054/04 accessibile sul sito <http://register.consilium.eu.int>

⁽⁶⁾ GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26 e GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

⁽¹⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 68 del 15.3.2005, pag. 44.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
